

Comunicato Stampa

DIFFUSO A CURA DEL SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL DIRETTORIO E COMUNICAZIONE

Roma, 18 aprile 2020

La Banca d'Italia ha fornito agli intermediari indicazioni in merito alle segnalazioni alla Centrale dei rischi a seguito delle previsioni del Decreto Legge "Cura Italia" (D.L. n. 18 del 17 marzo 2020).

In particolare, gli intermediari non devono segnalare:

- (1) sconfinamenti relativi a finanziamenti accordati a imprese beneficiarie delle misure di cui all'art. 56, co. 2, lett. a) e b) del D.L.; tali misure prevedono l'irrevocabilità e la proroga della scadenza dei finanziamenti non rateali;
- (2) rate scadute - in quanto sospese - nel caso di finanziamenti accordati a imprese beneficiarie della misura di cui all'art. 56, co. 2, lett. c); questa disposizione prevede la sospensione del pagamento delle rate di mutui e di altri finanziamenti a rimborso rateale.

Infine, chi ha beneficiato della sospensione del rimborso del finanziamento non potrà essere classificato a sofferenza dal momento in cui il beneficio è stato accordato.

Le precisazioni sono disponibili al *link*:

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c139/Decreto-Cura-Italia-Precisazioni-in-merito-alle-segnalazioni-alla-Centrale-dei-rischi.pdf>